

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1218

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1993

Riordino definitivo delle pensioni ai mutilati ed invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo ormai giunti alle soglie del 2000 e il ricordo della tragedia dell'ultimo conflitto mondiale va sempre più affievolendosi nell'animo della gente. Ciò nonostante ci troviamo ancora una volta a discutere di un provvedimento che vuole avere i connotati e la pretesa di costituire il «riassetto definitivo» delle pensioni spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra. Contrariamente a quanto si è registrato in passato, esso si presenta con un respiro nuovo, una concezione ampia ed una prospettiva originale, poichè realisticamente adotta una metodologia di intervento che lascia ben sperare sugli obiettivi da raggiungere.

Si tratta di uno strumento che, attraverso la delega al Governo, presenta caratteristiche di duttilità tali da piegare e contemperare le esigenze degli aventi titolo alle effettive dotazioni finanziarie possibili.

Non si chiede, con il disegno di legge in esame, di recare pesi insopportabili al già dissestato bilancio dello Stato; più semplicemente, si vuole programmare su diversi esercizi una gradualità di stanziamenti aggiuntivi alle risorse, reperibili nell'ambito dello specifico capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Proprio lo strumento della delega potrà rivelarsi adeguato ad una siffatta programmazione, la cui stesura non risulterà frutto di una decisione unilaterale nè del Governo, nè del Parlamento, bensì sarà il risultato di un approfondito e responsabile confronto di tutte le parti, onde pervenire a soluzioni da tutti condivise, secondo le priorità che le parti stesse sapranno concordare.

Per tutto questo occorrerà che le associazioni a carattere nazionale con personalità giuridica abbiano titolo a partecipare, in concomitanza e in appoggio alla Direzione generale delle pensioni di guerra, ad una

consultazione specifica e programmatica attraverso l'istituzione di un comitato tecnico nominato dalla Direzione generale su designazione delle associazioni interessate.

D'altronde tale indirizzo metodologico non costituisce una novità giacchè in passato, in occasione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è stato proficuamente adottato, sebbene in un contesto più limitato.

Si parlerà dunque di un provvedimento definitivo? Ciò si avvererà solo a condizione che si sia in grado di fornire gli strumenti normativi nonchè gli indirizzi opportuni.

Entrando nello specifico del disegno di legge in esame, riteniamo necessario marcare l'accento su quegli aspetti di meno facile approccio, confidando per la valutazione del rimanente sulla chiarezza del testo stesso.

D'altra parte, all'auspicato comitato tecnico e, più in generale, alla consultazione sistematica delle associazioni di categoria sarà demandato il compito di valutare e concordare con l'Amministrazione priorità, qualità, modalità e misura degli interventi, sulla base degli indirizzi del presente disegno di legge di delega.

Con riferimento alla lettera a) della proposta, va sottolineata la indifferibile necessità di pervenire ad un criterio di adeguamento dei trattamenti tabellari capace di dare ad essi consistenza economica e dignità di vera valenza risarcitoria. Sarà questa l'occasione in cui il ricorso ai pluriesercizi finanziari si renderà indispensabile stante l'elevato numero dei beneficiari.

Affrontando i contenuti della lettera b), si osserva subito che l'attuale criterio di percentualizzazione fra le varie lettere di classificazione delle superinvalidità in cui si articola la tabella E allegata al testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non corrisponde, sul piano economico, alla gravità delle menomazioni ivi contemplate.

Ingiusta appare la valutazione che fin qui si è data del danno all'integrità fisica subito, tutta incentrata nel cogliere soltanto alcuni aspetti più strettamente legati a criteri fisio-anatomici e di funzionalità residua nel soggetto colpito, disgiungendo e non considerando la sfera più intima della personalità di un individuo che tanto incide sulla sua presenza di uomo e di cittadino all'interno delle dinamiche di relazione.

A questo proposito, sembra opportuno proporre l'introduzione di nuove forme di intervento integrative della tabella E, specie nei confronti di quelle invalidità sensoriali più significativamente preposte alla vita emotiva relazionale, quali sono la perdita totale della vista e/o dell'udito.

È palese a tutti come la mancanza di funzione di uno di tali sensi, della vista in particolare, oltre ad essere causa di numerosi problemi di ordine pratico e di tipo socio-ambientale, depauperi il soggetto colpito di una gamma infinita di stimolazioni dalla vista veicolate con compromissioni nell'area delle percezioni e delle emozioni tali da determinare turbamento e squilibri a livello dell'immaginazione e della creatività nonché disturbi nella capacità espressiva in genere. I valori dell'estetica visiva e di quella auditiva, così presenti e diversificati nella quotidianità di tutti, sono ai ciechi e ai sordi ovviamente preclusi e s'intuisce (senza scendere ad esemplificazioni) con quale animo essi ne subiscano il disagio.

Onorevoli senatori, strettamente dipendente dai problemi dei grandi invalidi è la problematica che attiene alle loro vedove. Da tale contesto prendiamo le mosse per avvicinarci con rispetto ad una figura di donna particolarmente meritevole, di colei che, nel ruolo di moglie di un uomo gravemente invalidato, compresa dei suoi doveri ha saputo compenetrarsi nelle avversità del marito offrendogli con amore e dedizione il suo aiuto, sopportando, e

condividendone limitazioni e privazioni, vivendo insomma al suo fianco giorno dopo giorno, così per tutta la vita. Divenuta vedova essa ancora oggi precipita nell'assillo di serie difficoltà economiche, avendo come unico cespite la pensione di reversibilità prevista dalla tabella G allegata al citato testo unico n. 915 del 1978, che, seppur maggiorata dall'assegno supplementare di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, non raggiunge livelli tali da consentire a lei ed alla famiglia superstite una vita dignitosa. Nella lettera c) si prospetta il ricorso a nuove soluzioni capaci di ampliare e rivalutare i concetti e i significati intrinseci dell'assegno supplementare ora limitato nella sua dimensione ad una troppo modesta percentuale dell'assegno di superinvalidità fruito dal dante causa.

Analogamente occorrerà farsi carico anche di coloro i quali abbiano provveduto ad assistere quei grandi invalidi che, per ragioni diverse, durante la loro vita non siano stati in grado di formarsi una famiglia.

Con la lettera d) della proposta in esame, s'intende rivalutare in termini economici più congrui le maggiori necessità di assistenza di cui abbisognano i grandi invalidi di guerra, necessità tra le quali spiccano evidenti: l'autonomia personale, la capacità relazionale, la vita psico-emotiva e persino l'autosufficienza gravemente compromessa nei casi compresi nei primi due livelli di superinvalidità. Attuando un commisurato adeguamento di questa indennità a costi pluricomprendivi di ogni necessità nonché introducendo una nuova diversificazione dei criteri applicati, si dovrà inoltre pervenire a una più equa attribuzione dell'indennità medesima, che abbia riguardo delle categorie più gravemente colpite.

Per ragioni di economia espositiva tralasciamo di soffermarci ad illustrare i successivi punti, dalla lettera e) fino alla lettera m), poichè quanto esse recitano appare di per sé sufficiente e comprensibile.

Ci sembra, invece, opportuno soffermarci nella ultima lettera n) concernente una antica richiesta sempre elusa nei provvedi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti succedutisi nel tempo. Trattasi dell'attribuzione annuale di un assegno per cure climatoterapiche termali, con la cui istituzione si vuole risolvere una sperequata situazione di intervento finora attuata dalle singole regioni in questa materia. Già la legge 23 dicembre 1978, n. 833, rimandando al piano sanitario nazionale il finanziamento di questo riconoscimento, implicitamente, a nostro avviso, attribuiva ad esso, oltre che una valenza di intervento risarcitorio di natura preventiva e terapeutica, altresì un valore economico uguale per tutti e congruo alle necessità.

Ora, proprio di fronte alla realtà di una applicazione diversificata nei modi e nella misura da regione a regione e alla precarietà dell'attribuzione concreta di detto assegno, spesso messa in dubbio da situazioni di emergenza locali, riteniamo doveroso giungere con il presente disegno di legge a una definizione dell'intervento in questione circoscrivendone però gli effetti e l'applicabi-

lità all'ambito dei grandi invalidi di guerra, nei cui confronti non possono sussistere dubbi circa il loro effettivo bisogno di fruire di questo genere di cure.

Onorevoli senatori, nella convinzione di aver fornito argomentazioni sufficienti per una riflessione adeguata sui problemi ancora aperti riguardanti le pensioni di guerra, concludiamo la presente relazione sottolineando come il taglio complessivo della proposta in esame concili l'esigenza di conglobare gli interventi a favore di tutti gli aventi titolo in un'unica iniziativa di legge finalizzata ad un reale riassetto definitivo dei trattamenti pensionistici di guerra.

Dovrà essere questa l'occasione e la circostanza per giungere all'approvazione di una legge di delega attraverso un nuovo modo di legiferare intonato a criteri di obiettività e con l'adozione di metodi di lavoro nuovi, il tutto nel rispetto delle esigenze di coloro che, a causa della guerra, hanno subito mutilazioni e invalidità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria con personalità giuridica, nonché delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, uno o più decreti legislativi in materia di pensioni di guerra, dei quali il primo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che mediante una programmazione pluriennale, conseguano i seguenti obiettivi:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di cui alle tabelle *C, E, F, G e N* allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) prevedere un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella *E* allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, tra le varie lettere di classificazione delle superinvalidità, anche in considerazione degli effetti che l'invalidità produce sull'autonomia personale, sui rapporti interpersonali, nella vita di relazione e nella sfera della emotività e dei sentimenti;

c) rideterminare, rivalutare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra;

d) rivalutare la indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla citata tabella *E*, la

rispondenza di detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra;

e) introdurre alle tabelle *A* ed *E*, allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione delle mutilazioni e delle infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

f) rideterminare la tabella *F-1* allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, relativa ai cumuli di più infermità tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

g) estendere a tutti i titolari di pensioni di guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento al reddito;

h) escludere, in considerazione della natura risarcitoria della pensione di guerra, la rilevanza di essa ai fini della corresponsione della pensione sociale, con abrogazione delle norme contrastanti con tale principio;

i) modificare l'attuale normativa dei ricorsi gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede l'istituto del silenzio-rigetto;

l) prevedere l'istituzione di un particolare assegno a favore di quei soggetti che, pur in possesso di una delle qualifiche indicate all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non hanno potuto costituirsi una posizione previdenziale e che per tale motivo sono stati esclusi dai benefici combattentistici;

m) riaffermare il diritto di tutti i titolari di trattamento pensionistico di guerra alla completa gratuità delle prestazioni sanitarie loro spettanti, ai sensi dell'articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, quale atto risarcitorio;

n) erogare un assegno speciale annuo ai grandi invalidi di guerra in misura adeguata a sostenere le spese di cure climatoterapiche e termali.